

Bruxelles, 29 aprile 2019
(OR. en)

8884/19

PUBLIC 57
INF 122

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - DICEMBRE 2018

Il presente documento elenca gli atti¹ adottati dal Consiglio nel dicembre 2018^{2 3}.

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in *corsivo*).

² Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

³ Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL DICEMBRE 2018

3658^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti, telecomunicazioni e energia) tenutasi a Bruxelles il 3 e 4 dicembre 2018

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Regolamento sull'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)</i> Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 321 del 17.12.2018, pagg. 1-35	51/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Finlandia

La Finlandia accoglie con favore l'accordo raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento sulla direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche e sul regolamento BEREC. La Finlandia sostiene pienamente la promozione del mercato unico digitale, che è un elemento essenziale della competitività dell'UE. L'obiettivo principale della Finlandia durante le discussioni è stato quello di allentare e aggiornare l'attuale rigido regolamento sui servizi di telecomunicazione. La Finlandia è fortemente favorevole agli obiettivi principali del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e all'agenda "Legiferare meglio", in particolare all'obiettivo di garantire che la legislazione dell'UE consegua gli obiettivi perseguiti, a vantaggio dei cittadini e delle imprese, in maniera efficace, efficiente e con costi minimi. Constatiamo con rammarico che la regolamentazione dei prezzi delle chiamate intra-UE è in conflitto con i suddetti obiettivi generali e con gli obiettivi di ammodernamento e investimento del quadro normativo. In primo luogo, la regolamentazione dei prezzi non riflette un approccio normativo lungimirante, in particolare dal momento che si applica a servizi che sono generalmente sempre meno usati dai consumatori. In secondo luogo, una siffatta regolamentazione dei prezzi a livello di UE non è giustificata in un mercato che offre ai consumatori una serie di alternative. La fornitura di servizi tradizionali di chiamate e SMS intra-UE è competitiva in molti Stati membri. Inoltre, le comunicazioni interpersonali indipendenti dal numero, sono sempre più diffuse tra i consumatori, anche con riguardo alle comunicazioni transfrontaliere. La regolamentazione dei prezzi imporrebbe ai fornitori di servizi considerevoli cambiamenti tecnici, commerciali e amministrativi, senza comportare per i consumatori alcun vantaggio chiaramente dimostrato su larga scala. Per le suddette ragioni la Finlandia si rammarica che sia stato convenuto di includere la regolamentazione dei prezzi delle chiamate intra-UE nel testo di compromesso finale.

<i>Direttiva sul codice europeo delle comunicazioni</i> Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 321 del 17.12.2018, pagg. 36-214	52/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Direttiva sull'efficienza energetica</i> Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 328 del 21.12.2018, pagg. 210-230	54/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: BE, CZ astenuti: HR, SK
Dichiarazione del Belgio Il fatto di avere espresso un voto contrario non impedisce al Belgio di essere uno strenuo difensore di una politica climatica ed energetica sostenibile come stabilito nelle conclusioni del Consiglio di ottobre 2014 ed indicato nell'accordo di Parigi. Il Belgio inoltre aderisce pienamente al principio dell'efficienza energetica. L'obiettivo ambizioso definito nella proposta in questione, nello specifico all'articolo 7, espone il Belgio a una sfida irraggiungibile ai fini del suo conseguimento in maniera efficiente sotto il profilo dei costi. Nonostante ciò, il Belgio continuerà a dare contributi costruttivi all'obiettivo europeo di efficienza energetica.			
Dichiarazione della Croazia La Repubblica di Croazia esprime le sue perplessità circa le disposizioni dell'articolo 7 e i valori del risparmio annuale effettivo del consumo totale di energia, con l'obiettivo fissato allo 0,8%. La Repubblica di Croazia potrebbe, in linea con le posizioni espresse in precedenza, convenire di sostenere una soluzione di compromesso con un massimo dello 0,7%. Anche se l'attuazione delle misure di efficienza energetica in tutti i settori contribuirà in maniera sostanziale alla diminuzione del consumo di energia nell'UE, il valore del risparmio annuale effettivo del consumo totale di energia dello 0,8% non è economicamente realizzabile e potrebbe avere un considerevole impatto negativo sulla Repubblica di Croazia. Pertanto, la Repubblica di Croazia si asterrà quando sarà adottato il testo di compromesso finale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE.			

Dichiarazione della Repubblica ceca

Il fatto di avere espresso un voto contrario non impedisce alla Repubblica ceca di restare pienamente impegnata a favore dei principi dell'efficienza energetica, della decarbonizzazione e di una politica energetica sostenibile. Tuttavia, a nostro parere, l'obbligo ambizioso definito all'articolo 7 riveduto costituisce un'immensa sfida per la Repubblica ceca. L'obbligo riveduto richiederà un cambiamento radicale del quadro delle politiche di efficienza energetica e potrebbe alla fine rivelarsi quasi impossibile da raggiungere in maniera efficiente sotto il profilo dei costi.

La Repubblica ceca resta impegnata nell'attuazione di politiche efficaci in materia di efficienza energetica e si adopererà per contribuire a raggiungere l'obiettivo unionale di efficienza energetica.

Dichiarazione del Portogallo

Nonostante la forte adesione al principio che pone l'efficienza energetica al primo posto, il Portogallo ribadisce i dubbi sollevati nelle fasi precedenti del negoziato riguardanti il livello estremamente elevato di impegno associato all'articolo 7 della direttiva.

Regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 328 del 21.12.2018, pagg. 1-77

55/18

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli

Dichiarazioni della Commissione

Dichiarazione della Commissione sul metano – Articolo 16

La Commissione prende atto dell'accordo dei legislatori in merito all'articolo 16 a norma del quale occorre presentare un piano strategico per il metano.

La Commissione conferma il proprio impegno a esaminare le emissioni di metano, in particolare nel contesto della strategia a lungo termine dell'Unione.

La Commissione sottolinea tuttavia che si riserva il diritto di rispondere conformemente alle disposizioni stabilite dal trattato, tenuto conto in particolare del suo diritto di iniziativa.

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 44

Il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia è fondamentale per il pacchetto Energia pulita per tutti gli europei. Il regolamento mira a definire il processo che garantisce l'ambizione e la coerenza delle politiche e delle misure adottate a vari livelli per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE per il 2030.

Nella loro dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2018-2019 le tre istituzioni si sono impegnate a concretizzare l'obiettivo di un'Unione dell'energia ambiziosa con una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici, segnatamente attuando il quadro 2030 dell'UE per il clima e l'energia e continuando a dare seguito all'accordo di Parigi anche attraverso una normativa sull'energia pulita per tutti gli europei.

In questo contesto, la Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori in relazione all'articolo 44, che stabilisce che la Commissione è assistita da due comitati per l'attuazione del regolamento.

La Commissione si rammarica del fatto che i colegislatori non abbiano accettato la sua proposta di sottoporre l'esercizio delle competenze di esecuzione a lei conferite al controllo di un unico comitato, in piena conformità con le norme di comitatologia applicabili di cui al regolamento n. 182/2011⁽¹⁾ e al fine di semplificare e di legiferare meglio.

La Commissione ribadisce l'importanza di una chiara ripartizione delle competenze tra i comitati, essenziale per un corretto esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione e per l'applicazione del regolamento 182/2011 che stabilisce norme orizzontali ad essi applicabili.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13).

<i>Direttiva sulle energie rinnovabili</i> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 328 del 21.12.2018, pagg. 82-209	48/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: CZ astenuti: BE, HU, SK
--	-------	-------------------------	---

Dichiarazione del Belgio

L'astensione non impedisce al Belgio di difendere con determinazione una politica climatica ed energetica sostenibile come sancito nelle conclusioni del Consiglio dell'ottobre 2014 ed espresso nell'accordo di Parigi.

L'obiettivo ambizioso fissato dalla proposta presentata pone tuttavia il Belgio di fronte a una vera sfida ai fini della sua realizzazione in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

Nonostante tale sfida, il Belgio continuerà a fornire contributi costruttivi al fine di raggiungere l'obiettivo fissato.

Dichiarazione della Germania

La Germania desidera formulare le seguenti osservazioni sull'articolo 2, paragrafi 14 e 15, sull'articolo 21, e sui considerando da 66 a 69 del testo di compromesso finale contenuto nel doc. n. PE-CONS 48/18):

Il governo federale sostiene il testo di compromesso finale (doc. n. PE-CONS 48/18) relativo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) fermo restando che le esenzioni da oneri e tariffe previste all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), si applicano sostanzialmente soltanto all'autoconsumo individuale, a meno che gli Stati membri decidano altrimenti; e fermo restando che il considerando 69 deve chiarire che l'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), prevede sia la possibilità di applicare oneri e tariffe quando parallelamente è prestato sostegno diretto tramite un regime di sostegno, sia la possibilità di applicare soltanto esenzioni parziali, purché il risultato sia lo stesso: sia garantita la realizzabilità di tali progetti sotto il profilo economico.

Dichiarazione della Repubblica ceca

Il fatto di aver votato contro il compromesso finale sulla direttiva non significa che la Repubblica ceca smetterà di promuovere una politica energetica sostenibile e la protezione del clima, come indicato nelle conclusioni del Consiglio dell'ottobre 2014 e convenuto nell'accordo di Parigi. La Repubblica ceca intende sviluppare e promuovere ulteriormente le fonti di energia rinnovabile (FER) al fine di assicurare che esse abbiano un ruolo crescente nel mix energetico.

La Repubblica ceca contribuirà in modo costruttivo alla realizzazione dell'obiettivo globale dell'UE nonché dei singoli obiettivi settoriali. Tali contributi saranno forniti in modo efficiente sotto il profilo dei costi, tenendo conto delle condizioni geografiche e climatiche e delle possibilità economiche della Repubblica ceca. In tale contesto è necessario tenere conto dei fondi già spesi a sostegno delle fonti di energia rinnovabile.

La Repubblica ceca agisce in maniera molto responsabile e coerente per quanto riguarda la realizzazione dell'obiettivo relativo all'energia prodotta da FER entro il 2020. Esattamente lo stesso approccio sarà perseguito nel periodo dal 2021 al 2030, come dimostrato dal fatto che la Repubblica ceca ha realizzato l'obiettivo vincolante relativo all'energia prodotta da FER per l'anno 2020 con sette anni di anticipo rispetto a quanto richiesto dalla normativa europea.

Dichiarazione della Croazia

La Repubblica di Croazia sosterrà l'adozione, ma esprime preoccupazione riguardo al livello d'integrazione dell'uso di energia rinnovabile nel settore del trasporto pari ad almeno il 14% entro il 2030, come già indicato nelle discussioni in sede di Consiglio.

Sebbene sia necessario conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e diminuire in misura significativa il consumo energetico al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione dell'energia, ci rammarichiamo che il summenzionato livello di ambizione sia stato definito senza tenere conto dello stato dell'economia e dei diversi livelli di sviluppo tecnologico degli Stati membri.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto dell'accordo raggiunto dai colegislatori sull'articolo 4, il cui contenuto esula dai principi generali di cui alla proposta della Commissione COM(2016) 767 final. Pur sostenendo pienamente gli obiettivi della direttiva, la Commissione ritiene che sarebbe possibile raggiungerli senza avvalersi della formulazione convenuta dell'articolo 4, paragrafi 3 (terzo comma), 4 (secondo e terzo comma), 5 e 6, come dimostrato dalla direttiva 2009/28/CE attualmente in vigore.

Direttiva sul conferimento di poteri alle autorità nazionali garanti della concorrenza: REC Plus

Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 11 del 14.1.2019, pagg. 3-33

42/18

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli

Dichiarazione della Danimarca

La Danimarca appoggia la proposta e l'obiettivo generale di conferire alle autorità nazionali garanti della concorrenza poteri di applicazione più efficace.

L'efficacia delle norme in materia di concorrenza è fondamentale per assicurare il corretto funzionamento del mercato unico e la crescita, dal momento che la concorrenza incoraggia l'innovazione e l'efficienza e garantisce ai consumatori la scelta migliore.

La Danimarca ritiene tuttavia che, in linea di principio, la scelta del diritto processuale applicabile debba continuare a spettare agli Stati membri, che possono così assicurare che i procedimenti siano in linea con le loro norme e le loro tradizioni giuridiche. La Danimarca deplora dunque fortemente la formulazione dell'articolo 13 della direttiva in questione.

Sebbene ciò non modifichi la sua posizione al riguardo, la Danimarca accoglie con favore i riferimenti, contenuti nell'articolo 3 e nei considerando 14 e 42 della direttiva in questione, ai principi generali del diritto dell'Unione e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali riferimenti chiariscono che le suddette norme si applicano a tutti i procedimenti relativi alle infrazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, inclusi i procedimenti giudiziari non penali.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto del testo dell'articolo 11 concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio relativo alle misure provvisorie.

Le misure provvisorie possono rappresentare uno strumento chiave per le autorità garanti della concorrenza per garantire che la concorrenza non sia danneggiata mentre è in corso un'indagine.

Al fine di consentire alle autorità garanti della concorrenza di far fronte in maniera più efficace agli sviluppi nei mercati in rapida evoluzione, la Commissione si impegna a svolgere un'analisi all'interno della rete europea della concorrenza per stabilire se vi sia il modo di semplificare l'adozione delle misure provvisorie entro due anni dalla data di recepimento della presente direttiva. I risultati di questa analisi saranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Conclusioni sulla banda larga negli Stati membri dell'UE (relazione speciale n. 12/2018 della Corte dei conti europea)</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 12/2018 della Corte dei conti europea: "La banda larga negli Stati membri dell'UE: nonostante i progressi, non tutti i target di Europa 2020 saranno raggiunti"	14395/18
<i>Conclusioni sulla mobilità nel quadro di Erasmus+ (relazione speciale n. 22/2018 della Corte dei conti europea)</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 22/2018 della Corte dei conti europea: "La mobilità nel quadro di Erasmus+: milioni di partecipanti e valore aggiunto europeo multidimensionale, ma la misurazione della performance deve essere ulteriormente migliorata"	14077/18
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE da adottare nella MOP 7 con riguardo ad alcuni emendamenti all'allegato 3 dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (AEWA)</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici con riguardo ad alcuni emendamenti all'allegato 3 dell'accordo	14175/18

<i>Decisione del Consiglio relativa alla modifica del Protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo con la Giordania relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa</i> Decisione (UE) 2019/41 del Consiglio, del 3 dicembre 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa GU L 9 dell'11.1.2019, pagg. 114-146		10147/1/18 REV 1	
<i>Missione EUMM Georgia - Proroga - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/1884 del Consiglio, del 3 dicembre 2018, che proroga e modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia GU L 308 del 4.12.2018, pagg. 41-42		12776/18	
<i>Conclusioni sul trasporto per vie navigabili interne</i> Conclusioni del Consiglio sul trasporto per vie navigabili interne - Riconoscerne il potenziale e promuoverlo		15144/18	
3659^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a Bruxelles il 4 dicembre 2018			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>"Soluzioni rapide" in materia di IVA</i> <i>a) Direttiva sull'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'IVA per l'imposizione degli scambi tra Stati membri</i> Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri GU L 311 del 7.12.2018, pagg. 3-7	12848/1/18 REV 1	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

<i>"Soluzioni rapide" in materia di IVA</i> <i>b) Regolamento sullo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio dell'applicazione del regime di call-off stock</i> Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock GU L 311 del 7.12.2018, pagg. 1-2	12850/18	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>"Soluzioni rapide" in materia di IVA</i> <i>c) Regolamento riguardante talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie GU L 311 del 7.12.2018, pagg. 10-12	12849/18	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
<i>Regno Unito - Decisione di esecuzione del Consiglio su una deroga IVA che autorizza a fissare la proporzione di IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali usati per usi privati</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1918 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 311 del 7.12.2018, pagg. 30-31		13816/18	
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Polonia a continuare ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 40 000 EUR</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 311 del 7.12.2018, pagg. 32-33		13998/18	

<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza i Paesi Bassi a continuare ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 25 000 EUR</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 310 del 6.12.2018, pagg. 25-26	13999/18
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Lettonia a limitare il diritto a detrarre l'IVA in relazione a determinate autovetture</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/191/UE che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 311 del 7.12.2018, pagg. 36-37	14315/18
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che proroga la deroga concessa alla Lituania in relazione alla determinazione del soggetto tenuto al pagamento dell'IVA</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1920 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 311 del 7.12.2018, pagg. 34-35	14002/18
<i>Codice di condotta (Tassazione delle imprese) - Conclusioni</i> Conclusioni del Consiglio sul Codice di condotta (Tassazione delle imprese)	15802/18
<i>Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali</i> <i>- Attuazione degli impegni</i> Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali - Relazione del Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle modifiche all'allegato II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 GU C 441 del 7.12.2018, pagg. 3-4	14380/18

<i>Conclusioni sul piano d'azione antiriciclaggio</i> Progetto di conclusioni del Consiglio sul piano d'azione antiriciclaggio	14387/18
<i>Corte dei conti europea - Relazione speciale n. 18/2018 sul braccio preventivo - Conclusioni</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 18/2018 della Corte dei conti europea: "È raggiunto il principale obiettivo del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita?"	15158/18
<i>Decisioni/raccomandazioni del Consiglio sull'attuazione del patto di stabilità e crescita</i> Decisione (UE) 2018/2020 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018 GU L 323 del 19.12.2018, pagg. 16-17	14683/18
<i>Decisioni/raccomandazioni del Consiglio sull'attuazione del patto di stabilità e crescita</i> Raccomandazione del Consiglio, del 4 dicembre 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania GU C 460 del 21.12.2018, pagg. 1-3	14684/18
<i>Decisioni/raccomandazioni del Consiglio sull'attuazione del patto di stabilità e crescita</i> Decisione (UE) 2018/2028 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che stabilisce che l'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018 GU L 325 del 20.12.2018, pagg. 29-30	14685/18
<i>Decisioni/raccomandazioni del Consiglio sull'attuazione del patto di stabilità e crescita</i> Raccomandazione del Consiglio, del 4 dicembre 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria GU C 460 del 21.12.2018, pagg. 4-5	14686/18

3660ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (<u>Occupazione, politica sociale, salute e consumatori</u>) tenutasi a Bruxelles il 6 e 7 dicembre 2018			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2018, relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino GU C 466 del 28.12.2018, pagg. 1-7		14152/1/18 REV 1	
3661ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e affari interni) tenutasi a Bruxelles il 6 e 7 dicembre 2018			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> Regolamento (UE) 2018/2056 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 329 del 27.12.2018, pagg. 1-2	14463/17	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Revisione del regolamento sul noleggio con equipaggio (wet lease)</i> Regolamento (UE) 2019/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità GU L 11 del 14.1.2019, pagg. 1-2	61/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: UK

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Dichiarazione del Consiglio sulla lotta all'antisemitismo</i> Dichiarazione del Consiglio relativa alla lotta contro l'antisemitismo e allo sviluppo di un approccio comune in materia di sicurezza per una migliore protezione delle comunità e delle istituzioni ebraiche in Europa	14966/18
<i>Conclusioni sull'orientamento strategico nel settore della sicurezza interna</i> Conclusioni del Consiglio sul futuro orientamento strategico in materia di sicurezza interna	14806/18
<i>Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo alternativo</i> Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo alternativo: "Verso una nuova concezione di sviluppo alternativo e di interventi di politica antidroga correlati incentrati sullo sviluppo - Contribuire all'attuazione dei risultati dell'UNGASS 2016 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite"	14338/18
<i>Decisione del Consiglio relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale con gli Stati del Pacifico</i> Decisione (UE) 2018/1908 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra GU L 333 del 28.12.2018, pagg. 1-441	12281/18
<i>Conclusioni del Consiglio sul reciproco riconoscimento in materia penale</i> Conclusioni del Consiglio sul reciproco riconoscimento in materia penale - "Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca" GU C 449 del 13.12.2018, pagg. 6-9	15272/18

3662 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 10 dicembre 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Eritrea - Misure restrittive - Cessazione - Decisione e regolamento</i> Decisione (PESC) 2018/1944 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che abroga la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea GU L 314 dell'11.12.2018, pagg. 60-60	14663/18
<i>Eritrea - Misure restrittive - Cessazione - Decisione e regolamento</i> Regolamento (UE) 2018/1932 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che abroga il regolamento (UE) n. 667/2010 relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea GU L 314 dell'11.12.2018, pagg. 8-8	14665/18
<i>Somalia - Misure restrittive - Recepimento dell'UNSCR 2444 (2018) - Decisione e regolamento</i> Decisione (PESC) 2018/1945 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia GU L 314 dell'11.12.2018, pagg. 61-61	14668/18
<i>Somalia - Misure restrittive - Recepimento dell'UNSCR 2444 (2018) - Decisione e regolamento</i> Regolamento (UE) 2018/1933 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia GU L 314 dell'11.12.2018, pagg. 9-10	ST/14670/18
<i>Repubblica democratica del Congo - Misure restrittive - Riesame - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo GU L 314 dell'11.12.2018, pagg. 47-53	13868/18

<i>Repubblica democratica del Congo - Misure restrittive - Riesame - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo GU L 314 dell'11.12.2018, pagg. 1-7	13870/18
<i>Ucraina - Misure restrittive - Azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Decisione (PESC) 2018/1930 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 313I del 10.12.2018, pagg. 5-7	14818/18
<i>Ucraina - Misure restrittive - Azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1929 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 313I del 10.12.2018, pagg. 1-4	14820/18
<i>Dichiarazione del Consiglio relativa al finanziamento comune dello spiegamento di gruppi tattici dell'UE</i> Dichiarazione del Consiglio relativa al finanziamento comune dello spiegamento di gruppi tattici dell'UE	15107/18
<i>Sud Sudan - Misure restrittive - Aggiornamento ONU - Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione</i> Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1946 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/740, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan GU L 314 dell'11.12.2018, pagg. 62-64	14923/18

<i>Sud Sudan - Misure restrittive - Aggiornamento ONU - Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1934 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan GU L 314 dell'11.12.2018, pagg. 11-13	14924/18
<i>Conclusioni relative alla strategia dell'UE sull'India</i> Conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'UE sull'India	14638/18
<i>Conclusioni sul Myanmar/Birmania</i> Conclusioni del Consiglio sul Myanmar/Birmania	15033/18
<i>Conclusioni sulla Libia</i> Conclusioni del Consiglio sulla Libia	15028/18
<i>Conclusioni su donne, pace e sicurezza</i> Conclusioni del Consiglio su donne, pace e sicurezza	15086/18
<i>Missione dell'UE per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) - Proroga - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/1942 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che proroga e modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) GU L 314 dell'11.12.2018, pagg. 56-57	14213/18
<i>Missione di formazione dell'UE nella Repubblica centrafricana - Pilaastro "interoperabilità" - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/1941 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana GU L 314 dell'11.12.2018, pagg. 54-55	14160/18

<i>Sostegno alla distruzione delle armi chimiche siriane - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/1943 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2303 a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 314 dell'11.12.2018, pagg. 58-59	14276/18
<i>Sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/1939 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare GU L 314 dell'11.12.2018, pagg. 41-46	13494/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'UE sulla proroga delle priorità del partenariato UE-Giordania</i> Decisione (UE) 2019/28 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania GU L 8 del 10.1.2019, pagg. 27-29	14987/18

3663^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi a Bruxelles l'11 dicembre 2018**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Posizione del Consiglio sul secondo progetto di bilancio per il 2019</i> Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che adotta la posizione del Consiglio sul secondo progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2019 GU C 451 del 14.12.2018, pagg. 2-2	15205/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione**sugli stanziamenti di pagamento**

Il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano la necessità di garantire, tenuto conto dell'esecuzione, un andamento ordinato dei pagamenti in relazione agli stanziamenti per impegni, onde evitare un livello anormale di fatture non pagate a fine esercizio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a continuare a monitorare attentamente e attivamente l'esecuzione dei programmi 2014-2020. A tal fine, invitano la Commissione a presentare tempestivamente cifre aggiornate relative allo stato dell'esecuzione e previsioni concernenti i fabbisogni in stanziamenti di pagamento nel 2019.

Se le cifre dimostrano che gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2019 non sono sufficienti a coprire i fabbisogni, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare quanto prima una soluzione adeguata, segnatamente un bilancio rettificativo, per consentire all'autorità di bilancio di adottare a tempo debito le decisioni necessarie a fronte di esigenze debitamente giustificate. Se del caso, il Parlamento europeo e il Consiglio terranno conto dell'urgenza della questione.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che la riduzione della disoccupazione giovanile resta una priorità politica importante e condivisa e riaffermano la loro determinazione a utilizzare al meglio le risorse di bilancio per conseguire tale obiettivo, in particolare tramite l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG).

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto dell'esperienza acquisita nel contesto dell'aumento delle risorse della dotazione specifica per l'IOG, che ha determinato ampie modifiche ai programmi per fornire importi a titolo del Fondo sociale europeo (FSE) pari al sostegno della dotazione specifica dell'IOG.

Pertanto, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare una proposta legislativa per la corretta esecuzione delle risorse di bilancio maggiorate per l'IOG. Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono di esaminare rapidamente la proposta, tenendo conto delle prossime elezioni del Parlamento europeo, al fine di rendere quanto più agevole possibile l'esercizio di riprogrammazione nel 2019.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

sull'integrazione dell'azione per il clima

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano l'importanza di costruire un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e resiliente di fronte ai cambiamenti climatici. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di investire almeno il 20% del bilancio dell'UE nella spesa connessa al clima nel periodo 2014-2020. Anche se il bilancio 2019 riesce da solo a raggiungere l'obiettivo del 20%, l'attuale previsione per l'intero periodo 2014-2020 indica, in media, che il 19,3% del bilancio dell'UE sarà destinato all'azione per il clima, a causa principalmente dei ritardi nell'attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei all'inizio del periodo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto di questa evoluzione e invitano la Commissione ad adoperarsi con ogni mezzo per raggiungere l'obiettivo del 20% per l'intero periodo 2014-2020.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione**sul rafforzamento della sottorubrica 1a mediante un bilancio rettificativo**

A causa delle limitate disponibilità dello strumento di flessibilità e del margine globale per gli impegni, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di iscrivere 100 milioni di EUR in un bilancio rettificativo nel 2019 al fine di rafforzare Orizzonte 2020 e Erasmus+. La Commissione presenterà tale bilancio rettificativo, che non conterrà altri elementi, non appena l'adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2020, compreso il calcolo del margine globale per gli impegni, si concluderà nella primavera del 2019. Ciò non pregiudica le normali correzioni tecniche che la Commissione sarà chiamata ad apportare ai fini dell'esecuzione ordinata del bilancio 2019.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a trattare celermente il progetto di bilancio rettificativo per il 2019 presentato dalla Commissione.

Dichiarazione unilaterale del Regno Unito**sul finanziamento a titolo del bilancio 2019 delle future delegazioni del SEAE nel Regno Unito**

Il Regno Unito:

- rileva che il bilancio dell'Unione concordato per il 2019 comprende stanziamenti destinati a finanziare eventuali delegazioni del SEAE nel Regno Unito, dopo la sua uscita dall'Unione; e
- dichiara che l'accordo sul bilancio dell'Unione per il 2019 non pregiudica in alcun modo le posizioni che il Regno Unito potrebbe in seguito adottare nelle discussioni bilaterali tra il Regno Unito e l'Unione per concordare l'istituzione di tali delegazioni.

Regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF)
– *Reimpegno della quota residua degli importi*
Regolamento (UE) 2018/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o all'assegnazione di tali importi ad altre azioni previste dai programmi nazionali
GU L 328 del 21.12.2018, pagg. 78-81

66/18

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli tranne:
contrari: HU, FI
non partecipanti: DK,
UK

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio dichiara che il suo accordo in materia di reimpegno o trasferimento della quota residua degli importi a favore dei programmi nazionali nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che comporta eccezionalmente una proroga del periodo di disimpegno e il reimpegno degli importi, è dovuto alle circostanze alquanto particolari ed eccezionali connesse all'attuazione delle decisioni di ricollocazione e non costituirà un precedente, in quanto limitato a questo specifico caso inerente all'AMIF.

Dichiarazione dell'Ungheria

Per affrontare alla radice il problema della migrazione occorre un nuovo approccio, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2018, per smantellare definitivamente il modus operandi dei trafficanti, eliminare gli incentivi a intraprendere viaggi pericolosi e contenere l'afflusso illegale di migranti.

Destinare ancora una volta almeno il 20 % degli importi reimpegnati alla ricollocazione e al reinsediamento non solo è contrario ai principali obiettivi fissati dal Consiglio europeo, ma comporterebbe un'efficienza di attuazione altrettanto scarsa e potrebbe costituire un fattore di attrazione. L'Ungheria desidera altresì ribadire la natura rigorosamente volontaria della ricollocazione e del reinsediamento, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2018; l'approccio suggerito di destinare il 20 % degli importi reimpegnati a simili azioni sembra quindi contraddire sia la natura volontaria di tali azioni, sia quanto concordato da tutti gli Stati membri. Con tale approccio viene inoltre irrogata una sanzione pecuniaria di fatto a quegli Stati membri che, per libera scelta politica, non attuano ricollocamenti o reinsediamenti.

Se da un lato siamo in presenza di un deficit di finanziamento nell'ambito della dimensione esterna, dall'altro non possiamo perdere l'occasione di destinare il maggior numero di risorse disponibili a tali esigenze. L'Ungheria è dunque determinata a proseguire e rafforzare il nuovo approccio per evitare un ritorno ai flussi incontrollati del 2015 e contenere ulteriormente la migrazione illegale su tutte le rotte esistenti ed emergenti. L'Ungheria rammenta quindi la necessità di una flessibilità totale nell'assegnazione delle quote residue degli importi.

L'Ungheria dichiara pertanto di non sostenere la proposta, specie l'approccio suggerito di assegnare almeno il 20 % degli importi reimpegnati ad azioni previste dai programmi nazionali per il trasferimento dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, per il reinsediamento o altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché per altre misure di solidarietà relative agli sbarchi nell'UE a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.

Dichiarazione della Finlandia

La Finlandia desidera dichiarare che le decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio imponevano azioni nel settore delle ricollocazioni, e che il finanziamento a titolo del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) era destinato, in origine, all'attuazione di tali decisioni. La Finlandia deplora che gli obiettivi originari delle decisioni del Consiglio non siano stati rispettati da tutti gli Stati membri.

ATTI NON LEGISLATIVI**ATTO****DOCUMENTO / DICHIARAZIONI**

Decisione di esecuzione del Consiglio relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR)

13422/18

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi

GU L 320 del 17.12.2018, pagg. 28-34

Dichiarazione della Commissione e dell'Alta rappresentante

La Commissione e l'Alta rappresentante ritengono che i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi concordati nel 2013 funzionino in modo soddisfacente, siano flessibili e consentano di affrontare un'ampia gamma di situazioni di crisi. In assenza di carenze evidenziate da un riesame, non sussistono motivi che giustifichino l'adozione del progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi.

La Commissione e l'Alta rappresentante temono che il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio non disponga di una base giuridica adeguata, rischi di restringere il campo di applicazione dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi e trasformi gli attuali impegni volontari in obblighi giuridici per la Commissione e per l'Alta rappresentante.

La Commissione e l'Alta rappresentante dichiarano pertanto di ritenere tale decisione non vincolante per l'istituzione e per l'Alta rappresentante e riservano i loro diritti al riguardo.

La Commissione propone inoltre di rinviare l'esame di possibili modifiche da apportare ai dispositivi, eventualmente dettate dagli insegnamenti tratti dalla prima attivazione dei medesimi nel corso della crisi migratoria e dei rifugiati.

Nel frattempo i servizi della Commissione e il SEAE continueranno a tenere fede agli impegni derivanti dai dispositivi concordati nel 2013, compresi quelli relativi alla presentazione di relazioni di conoscenza e analisi integrate della situazione.

<i>Conclusioni su un mercato unico esteso omogeneo e sulle relazioni dell'UE con i paesi occidentali non appartenenti all'UE</i> Conclusioni del Consiglio su un mercato interno esteso omogeneo e sulle relazioni dell'UE con i paesi dell'Europa occidentale non appartenenti all'UE	15561/18
Dichiarazione dell'Ungheria Nelle sue conclusioni, il Consiglio si compiace dei progressi compiuti nei negoziati relativi alla conclusione di memorandum d'intesa per il periodo di finanziamento 2014-2021, e della firma di tali memorandum d'intesa, con la maggior parte dei paesi beneficiari; tuttavia l'Ungheria desidera richiamare l'attenzione sul fatto che per quanto la riguarda i negoziati sono ancora in corso. I negoziati sono iniziati nel 2016 con la Norvegia al fine di giungere a un memorandum d'intesa e in quell'occasione la Norvegia ha dimostrato un atteggiamento costruttivo e disponibile a trovare una soluzione equilibrata. I meccanismi finanziari forniti incondizionatamente agli Stati membri riflettono i vantaggi che trae la Norvegia dalla partecipazione al mercato interno dell'Unione europea allargata. Nonostante le numerose concessioni accordate alla Norvegia sia a livello dell'UE che nazionale, l'Ungheria ritiene che il partner non mostri lo stesso impegno e la stessa volontà di concludere un memorandum d'intesa ragionevole. L'Ungheria sottolinea che, per raggiungere un accordo su un memorandum d'intesa, è necessaria la volontà del partner negoziale, in base ai principi del partenariato equo. Nonostante le considerazioni precedenti, l'Ungheria non vuole bloccare l'adozione delle conclusioni del Consiglio e può accettare il testo.	
<i>Conclusioni sul meccanismo di cooperazione e verifica</i> Conclusioni del Consiglio sul meccanismo di cooperazione e verifica	15187/18
<i>Decisione relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per rafforzare i programmi chiave per la competitività dell'UE e finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alla migrazione, all'afflusso di rifugiati e alle minacce alla sicurezza attuali</i> Decisione (UE) 2019/276 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per rafforzare i programmi chiave per la competitività dell'UE e finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza GU L 54 del 22.2.2019, pagg. 3-4	15206/18

<i>Decisione relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi per il 2019</i> Decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2019 GU L 54 del 22.2.2019, pagg. 5-5	15208/18
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Lettonia ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle operazioni relative al legname</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 322 del 18.12.2018, pagg. 20-21	14473/18
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Croazia a limitare il diritto a detrazione dell'IIVA in relazione a determinate autovetture</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 320 del 17.12.2018, pagg. 35-37	14474/18
<i>Conclusioni su assorbimento dei fondi e risultati nei programmi del 2007-2013 (Corte dei conti europea - Relazione speciale n. 17/2018)</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 17/2018 della Corte dei conti europea: La Commissione e gli Stati membri, con le azioni degli ultimi anni dei programmi del 2007-2013, hanno affrontato il problema del basso tasso di assorbimento dei fondi, senza però prestare sufficiente attenzione ai risultati	14461/18
<i>Conclusioni sull'orientamento ai risultati dei progetti a titolo del FESR e dell'FSE nel periodo 2014-2020 (Corte dei conti europea - Relazione speciale n. 21/2018)</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 21/2018 della Corte dei conti europea "La selezione e il monitoraggio dei progetti a titolo del FESR e dell'FSE nel periodo 2014-2020 sono ancora sostanzialmente incentrati sulle realizzazioni"	14933/18

<i>Regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020</i> Regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020 GU L 317 del 14.12.2018, pagg. 2-8	14460/18
Dichiarazione della Commissione, della Germania e della Svezia Riconoscendo che il contingente di aringhe (n. 09.2792) di cui al regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, sui contingenti tariffari autonomi non è incluso nel regolamento del Consiglio sui contingenti tariffari autonomi per il periodo 2019-2020. Prendendo atto del fatto che il motivo della mancata inclusione di questo contingente è che si considera che il fabbisogno dell'industria di trasformazione sia soddisfatto da due contingenti tariffari dell'Unione esenti da dazi tra l'UE e la Norvegia. Riconoscendo che il più grande contingente tariffario dell'Unione esente da dazi per le aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, tra l'UE e la Norvegia, scade all'inizio del 2021, data che quasi coincide con la scadenza del regolamento sui contingenti tariffari autonomi alla fine del 2020. Ciò rischia di creare incertezza e imprevedibilità per l'industria di trasformazione dell'UE, che dipende dalle importazioni per questo prodotto. Ribadendo l'obiettivo del regolamento sui contingenti tariffari autonomi di garantire un approvvigionamento adeguato all'industria di trasformazione dell'Unione, nonché certezza e prevedibilità per gli operatori dell'UE, <i>riconoscono che eventuali modifiche delle preferenze commerciali dovrebbero essere prese in considerazione per un potenziale nuovo regolamento sui contingenti tariffari autonomi per il periodo successivo al 2020.</i>	
Dichiarazione della Germania Interpretazione della Germania del contingente n. 09.2750 – <i>Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione di succedanei di caviale</i> La Germania può accettare il contingente n. 09.2750 per le uova di pesce quale stabilito nel documento di lavoro 13323/1/18 REV 1 del Consiglio, nella misura in cui questo prodotto è identico al contingente n. 09.2750 di cui al regolamento (UE) 2015/2665 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, e la modifica del codice NC è di natura tecnica.	

3664^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura) tenutasi a Bruxelles il 17 e 18 dicembre 2018

ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte (codificazione)</i> Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti GU L 30 del 31.1.2019, pagg. 1-57	59/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli</i> Regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli GU L 30 del 31.1.2019, pagg. 106-111	65/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
<i>Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde</i> Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde GU L 325 del 20.12.2018, pagg. 7-17	14418/18		

Dichiarazione comune della Francia e della Spagna

sull'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

Il parere scientifico del CIEM indica che lo stock di occhialone nelle zone 6, 7 e 8 è gravemente depauperato e raccomanda l'assenza di catture per questo stock nel 2019 e nel 2020. Dal 2014 il parere del CIEM è stato quello di ridurre la mortalità con ogni mezzo, per consentire la ricostituzione dello stock ed evitare un ulteriore crollo. Il CIEM raccomanda inoltre l'adozione di misure per proteggere il novellame.

Entro il 1° marzo 2019, tenendo conto delle specificità nazionali, gli Stati membri interessati si impegnano ad attuare piani nazionali coordinati necessari a ricostituire lo stock di occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8, in particolare attraverso misure quali:

- la chiusura, per le attività di pesca commerciale e ricreativa, delle zone in cui è presente il novellame sulla base di elementi scientifici, individuate dagli Stati membri;
- l'aumento della taglia minima fino a 35 cm, per disincentivare la cattura dell'occhialone che non abbia raggiunto la taglia di maturazione come femmina;
- la fissazione di limiti di cattura per nave e per bordata onde garantire che l'occhialone sia catturato solo come specie accessoria;
- l'avvio di un progetto di ricerca scientifica finalizzato a trovare modi per evitare le catture di novellame di occhialone nelle flotte di pescherecci con palangari e reti da traino a divergenti, che rappresentano la maggior parte delle catture. Come raccomanda lo CSTEP, tale progetto dovrebbe includere il miglioramento delle conoscenze biologiche relative alla riproduzione delle specie e alle fasi di maturità e aggiornare le stime di taglia/età di maturazione come maschi e femmine, la taglia al momento del cambio di sesso e la percentuale degli individui gonocorici.

I summenzionati piani nazionali coordinati saranno comunicati alla Commissione entro il 1° marzo 2019 e saranno valutati dallo CSTEP, per assicurarne la completezza e l'efficacia. Qualora lo CSTEP giudichi necessaria l'adozione di misure supplementari per garantire un miglioramento dello stato dello stock, gli Stati membri si impegnano a rivedere tale piano e le pertinenti misure nazionali alla luce delle raccomandazioni dello CSTEP. Dette misure possono, se del caso, essere incluse nelle raccomandazioni comuni dei pertinenti gruppi di Stati membri.

Gli Stati membri interessati concorderanno i necessari scambi di contingenti per evitare situazioni di "contingente limitante".

Dichiarazione comune della Spagna e del Portogallo

sull'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9

La Spagna e il Portogallo concorderanno i necessari scambi di contingenti dell'occhialone nella sottozona CIEM 9 per evitare situazioni di "contingente limitante".

Dichiarazione comune della Spagna e del Portogallo**sul berice nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone da 3 a 10, 12 e 14**

La Spagna e il Portogallo concorderanno i necessari scambi di contingenti del berice nelle sottozone CIEM da 3 a 10, 12 e 14 per evitare situazioni di "contingente limitante".

Dichiarazione della Danimarca**sul granatiere di roccia nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 3**

La Danimarca sostiene il compromesso della presidenza su un regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. È importante garantire l'efficace protezione degli stock ittici vulnerabili di acque profonde.

A seguito dell'attuazione dell'obbligo di sbarco, importa evitare che uno stock diventi una specie a contingente limitante. Questo è il motivo per cui la Danimarca ha militato a favore di una soluzione a lungo termine per il granatiere di roccia nelle acque dell'Unione della zona 3. La Danimarca riconosce che probabilmente il granatiere di roccia in tale zona non è per ora una specie a contingente limitante. Tuttavia, qualora si verificasse un problema nel 2019 o nel 2020, la Danimarca dovrebbe sollecitare una soluzione rapida.

Dichiarazione della Commissione**sulle soppressioni di TAC per le specie di acque profonde**

Laddove i TAC siano stati soppressi nelle possibilità di pesca in acque profonde per il 2019-2020, com'è il caso della musdea bianca nelle zone da 1 a 10 e 12, del granatiere di roccia nelle zone 1, 2 e 4 e del pesce sciabola nero nelle zone da 1 a 4, la Commissione continuerà a monitorare lo sviluppo di tali stock alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili.

Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero

Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero
GU L 329 del 27.12.2018, pagg. 8-12

14292/18

Dichiarazione della Bulgaria e della Romania

Nel contesto dell'adozione del regolamento che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici nel Mar Nero e riconosciuta l'importanza di proseguire l'attuazione di un solido sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca per un uso sostenibile delle risorse marine nel Mar Nero, la Bulgaria e la Romania si impegnano a:

1. dare seguito e portare avanti l'attuazione delle seguenti misure:

a) Pesca del rombo chiodato

- mantenere le autorizzazioni di pesca per il rombo chiodato a 116 per la Bulgaria e a 53 per la Romania e la ripartizione minima per nave,
- fissare il rispettivo numero di porti designati per gli sbarchi (8 per la Bulgaria e 13 per la Romania), al fine di razionalizzare il controllo degli sbarchi,
- proseguire la politica rigorosa per la registrazione di tutte le catture, incluse quelle di peso inferiore a 50 kg, nei rispettivi giornali di bordo, nelle dichiarazioni di sbarco e nelle note di vendita di tutte le navi autorizzate,
- mantenere almeno al livello del 2018 il numero di ispezioni del mercato e di ispezioni in mare, anche durante il periodo di riposo biologico, in base ad una metodologia di valutazione dei rischi e ad un calendario concordato con la Commissione europea e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA),
- mantenere o aumentare nel 2019 il numero di azioni di ispezione congiunte coordinate dall'EFCA, inclusi i controlli in mare, degli sbarchi e sui mercati nonché il monitoraggio del trasporto di pesci su strada,
- monitorare i rigetti nella pesca di *Rapana venosa*, al fine di valutare l'impatto sul novellame di rombo, come integrazione delle disposizioni del piano di gestione pluriennale della CGPM per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero,
- aumentare del 10% il controllo in mare dell'applicazione della marcatura e dell'identificazione degli attrezzi fissi in conformità delle norme dell'Unione europea,
- monitorare statisticamente le importazioni/esportazioni di rombo chiodato verso e dall'Unione europea,
- collaborare con la Commissione e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) per quanto riguarda l'attuazione della raccomandazione GFCM/41/2017/4 (piano pluriennale per il rombo chiodato) nonché di altre misure ritenute necessarie per far fronte a dichiarazioni inesatte, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) del rombo chiodato nel Mar Nero e alla commercializzazione delle catture illecitamente effettuate nella regione.

b) Pesca dello spinarolo

- mantenere le rispettive catture di spinarolo nel 2019 al livello del 2015 e informare la Commissione con cadenza trimestrale delle iniziative prese per raggiungere questo obiettivo,
- proseguire l'attuazione della politica rigorosa adottata nel 2016 per la registrazione di tutte le catture, incluse quelle di peso inferiore a 50 kg, nei rispettivi giornali di bordo, nelle dichiarazioni di sbarco e nelle note di vendita di tutte le navi autorizzate, nonché delle navi aventi catture accessorie di spinarolo.
- migliorare ulteriormente la raccolta di dati sullo spinarolo, le catture e le catture accessorie e rendere i dati disponibili.

2. Registrazione delle catture

affrontare adeguatamente eventuali debolezze di controllo nel sistema di registrazione delle catture individuate dai servizi della Commissione durante recenti audit, in modo da garantire la piena conformità con il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e le sue misure di esecuzione.

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

sulle misure di controllo

Il Consiglio e la Commissione ritengono che sia altamente prioritario affrontare l'esistenza endemica della pesca INN del rombo chiodato nel Mar Nero attraverso l'effettiva attuazione del piano d'azione regionale per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella zona di applicazione della CGPM e del progetto pilota congiunto di controllo e ispezione nel contesto del piano di gestione pluriennale per il rombo chiodato nel Mar Nero.

Le misure di controllo e di monitoraggio dovrebbero essere almeno mantenute o ancora aumentate, come indicato nella dichiarazione della Bulgaria e della Romania. Gli Stati membri interessati dovrebbero compiere gli sforzi e destinare le risorse necessarie per potenziare i loro regimi di controllo e garantire l'efficacia delle misure decise.

Inoltre, l'UE si adopererà per assicurare che la CGPM presti particolare attenzione a che le sue parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti rispettino pienamente gli impegni assunti riguardo all'attuazione del piano d'azione regionale per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nel Mar Nero, della strategia a medio termine 2017-2020 adottata dalla CGPM nel 2016, della dichiarazione ministeriale di Sofia firmata dai ministri della pesca nel Mar Nero e del progetto Blacksea4fish in linea con la dichiarazione di Bucarest.

<i>Decisione del Consiglio a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta al traffico e all'uso improprio di armi di piccolo calibro</i> Decisione (PESC) 2018/2011 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta al traffico e all'uso improprio di armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza GU L 322 del 18.12.2018, pagg. 38-50	14645/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla proroga della missione dell'UE di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)</i> Decisione (PESC) 2018/2009 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) GU L 322 del 18.12.2018, pagg. 25-26	14056/18
<i>Libia - Misure restrittive in considerazione della situazione - Decisione e regolamento del Consiglio</i> Decisione (PESC) 2018/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 322 del 18.12.2018, pagg. 51-52	14809/18
<i>Libia - Misure restrittive in considerazione della situazione - Decisione e regolamento del Consiglio</i> Regolamento (UE) 2018/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 322 del 18.12.2018, pagg. 12-13	14811/18
<i>Missione EUCAP Sahel Mali - Proroga a costo zero - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che modifica e proroga la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) GU L 322 del 18.12.2018, pagg. 24-24	14673/18

<i>Operazione Atalanta - Trasferimento di informazioni e aggiornamento ONU - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia GU L 322 del 18.12.2018, pagg. 22-23	14703/18
<i>Lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi nel quadro della strategia dell'UE contro le armi da fuoco, armi leggere e armi di piccolo calibro illegali e relative munizioni "Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini" - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno della lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi nel quadro della strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni "Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini" GU L 322 del 18.12.2018, pagg. 27-37	14502/18
3665^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti, telecomunicazioni e <u>energia</u>) tenutasi a Bruxelles il 19 dicembre 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Decisione del Consiglio relativa al bilancio 2019 che deve essere adottato dal comitato direttivo regionale</i> Decisione (UE) 2019/3 del Consiglio, del 19 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni di bilancio in relazione all'attuazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti GU L 1 del 3.1.2019, pagg. 1-4	15204/18

3666^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente) tenutasi a Bruxelles il 20 dicembre 2018

ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>IVA - Meccanismo generalizzato di inversione contabile - Beni e servizi</i> Direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia GU L 329 del 27.12.2018, pagg. 3-7	12852/18	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Regolamento Cedefop</i> Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio GU L 30 del 31.1.2019, pagg. 90-105	64/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si rammarica che su diversi punti i colegislatori, senza fornire una motivazione adeguata, abbiano deciso di discostarsi dall'orientamento comune sulle agenzie decentrate concordato il 19 luglio 2012 dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione.

La soppressione della clausola di temporaneità/riesame non è in linea con l'orientamento comune. La mancanza della clausola di temporaneità nei regolamenti istitutivi non pregiudicherà tuttavia in alcun modo il diritto di iniziativa della Commissione.

La Commissione si rammarica inoltre per lo scostamento dall'orientamento comune per quanto riguarda il processo per la realizzazione di una valutazione complessiva dell'Agenzia in relazione alla necessità di consultare le parti interessate, tra cui i deputati al Parlamento e i membri del consiglio di amministrazione, nel corso della valutazione delle attività delle agenzie. La Commissione ricorda che tali valutazioni devono essere realizzate in piena indipendenza. Nell'effettuare le valutazioni, la Commissione applicherà le proprie prassi abituali per le attività di consultazione delle parti interessate.

La Commissione valuterà al momento opportuno le ripercussioni sul funzionamento delle agenzie tripartite degli scostamenti dall'orientamento comune e fa presente che essi non dovrebbero essere considerati come un precedente per altre agenzie.

Infine, la Commissione si rammarica per la reintroduzione della funzione di vicedirettore nel regolamento istitutivo di Eurofound. La Commissione desidera rammentare che, date le dimensioni di questa agenzia, tale disposizione è sproporzionata.

La Commissione desidera inoltre sottolineare che incombe ora al direttore esecutivo la responsabilità di decidere sulle strutture interne di ciascuna agenzia e che spetta al Cedefop definire le disposizioni di supplenza necessarie a garantire la continuità del servizio.

Dichiarazione dell'Italia

L'Italia è stata fra le delegazioni più attive durante i negoziati in sede di Consiglio sui tre fascicoli in questione e ha contribuito al raggiungimento dell'orientamento generale nel dicembre 2016.

L'Italia ha altresì apportato un contributo positivo nel corso dei triloghi, dimostrando flessibilità nei confronti delle richieste del Parlamento europeo e preservando al tempo stesso lo spirito dell'orientamento generale raggiunto in sede di Consiglio.

Tenendo presente l'orientamento comune del 2012 come pure la natura tripartita delle tre agenzie, abbiamo cercato di mantenere il massimo grado di omogeneità tra di esse in termini di governance e regole.

La nomina, da parte del direttore esecutivo, di un vicedirettore per Eurofound e Cedefop – rispettivamente su base obbligatoria e su base volontaria – non è coerente con il ruolo strategico del consiglio di amministrazione, che rappresenta l'autorità che ha il potere di nomina nelle tre agenzie.

Per questo motivo, pur senza opporci all'accordo, esprimiamo profondo rammarico.

Regolamento EU-OSHA

Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio GU L 30 del 31.1.2019, pagg. 58-73

62/18

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si rammarica che su diversi punti i colegislatori, senza fornire una motivazione adeguata, abbiano deciso di discostarsi dall'orientamento comune sulle agenzie decentrate concordato il 19 luglio 2012 dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione.

La soppressione della clausola di temporaneità/riesame non è in linea con l'orientamento comune. La mancanza della clausola di temporaneità nei regolamenti istitutivi non pregiudicherà tuttavia in alcun modo il diritto di iniziativa della Commissione.

La Commissione si rammarica inoltre per lo scostamento dall'orientamento comune per quanto riguarda il processo per la realizzazione di una valutazione complessiva dell'Agenzia in relazione alla necessità di consultare le parti interessate, tra cui i deputati al Parlamento e i membri del consiglio di amministrazione, nel corso della valutazione delle attività delle agenzie. La Commissione ricorda che tali valutazioni devono essere realizzate in piena indipendenza. Nell'effettuare le valutazioni, la Commissione applicherà le proprie prassi abituali per le attività di consultazione delle parti interessate.

La Commissione valuterà al momento opportuno le ripercussioni sul funzionamento delle agenzie tripartite degli scostamenti dall'orientamento comune e fa presente che essi non dovrebbero essere considerati come un precedente per altre agenzie.

Infine, la Commissione si rammarica per la reintroduzione della funzione di vicedirettore nel regolamento istitutivo di Eurofound. La Commissione desidera rammentare che, date le dimensioni di questa agenzia, tale disposizione è sproporzionata.

La Commissione desidera inoltre sottolineare che incombe ora al direttore esecutivo la responsabilità di decidere sulle strutture interne di ciascuna agenzia e che spetta al Cedefop definire le disposizioni di supplenza necessarie a garantire la continuità del servizio.

Dichiarazione dell'Italia

L'Italia è stata fra le delegazioni più attive durante i negoziati in sede di Consiglio sui tre fascicoli in questione e ha contribuito al raggiungimento dell'orientamento generale nel dicembre 2016.

L'Italia ha altresì apportato un contributo positivo nel corso dei triloghi, dimostrando flessibilità nei confronti delle richieste del Parlamento europeo e preservando al tempo stesso lo spirito dell'orientamento generale raggiunto in sede di Consiglio.

Tenendo presente l'orientamento comune del 2012 come pure la natura tripartita delle tre agenzie, abbiamo cercato di mantenere il massimo grado di omogeneità tra di esse in termini di governance e regole.

La nomina, da parte del direttore esecutivo, di un vicedirettore per Eurofound e Cedefop – rispettivamente su base obbligatoria e su base volontaria – non è coerente con il ruolo strategico del consiglio di amministrazione, che rappresenta l'autorità che ha il potere di nomina nelle tre agenzie.

Per questo motivo, pur senza opporci all'accordo, esprimiamo profondo rammarico.

<i>Regolamento Eurofound</i> Regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio GU L 30 del 31.1.2019, pagg. 74-89	63/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione La Commissione si rammarica che su diversi punti i colegislatori, senza fornire una motivazione adeguata, abbiano deciso di discostarsi dall'orientamento comune sulle agenzie decentrate concordato il 19 luglio 2012 dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione. La soppressione della clausola di temporaneità/riesame non è in linea con l'orientamento comune. La mancanza della clausola di temporaneità nei regolamenti istitutivi non pregiudicherà tuttavia in alcun modo il diritto di iniziativa della Commissione. La Commissione si rammarica inoltre per lo scostamento dall'orientamento comune per quanto riguarda il processo per la realizzazione di una valutazione complessiva dell'Agenzia in relazione alla necessità di consultare le parti interessate, tra cui i deputati al Parlamento e i membri del consiglio di amministrazione, nel corso della valutazione delle attività delle agenzie. La Commissione ricorda che tali valutazioni devono essere realizzate in piena indipendenza. Nell'effettuare le valutazioni, la Commissione applicherà le proprie prassi abituali per le attività di consultazione delle parti interessate. La Commissione valuterà al momento opportuno le ripercussioni sul funzionamento delle agenzie tripartite degli scostamenti dall'orientamento comune e fa presente che essi non dovrebbero essere considerati come un precedente per altre agenzie. Infine, la Commissione si rammarica per la reintroduzione della funzione di vicedirettore nel regolamento istitutivo di Eurofound. La Commissione desidera rammentare che, date le dimensioni di questa agenzia, tale disposizione è sproporzionata. La Commissione desidera inoltre sottolineare che incombe ora al direttore esecutivo la responsabilità di decidere sulle strutture interne di ciascuna agenzia e che spetta al Cedefop definire le disposizioni di supplenza necessarie a garantire la continuità del servizio.			

Dichiarazione dell'Italia

L'Italia è stata fra le delegazioni più attive durante i negoziati in sede di Consiglio sui tre fascicoli in questione e ha contribuito al raggiungimento dell'orientamento generale nel dicembre 2016.

L'Italia ha altresì apportato un contributo positivo nel corso dei triloghi, dimostrando flessibilità nei confronti delle richieste del Parlamento europeo e preservando al tempo stesso lo spirito dell'orientamento generale raggiunto in sede di Consiglio.

Tenendo presente l'orientamento comune del 2012 come pure la natura tripartita delle tre agenzie, abbiamo cercato di mantenere il massimo grado di omogeneità tra di esse in termini di governance e regole.

La nomina, da parte del direttore esecutivo, di un vicedirettore per Eurofound e Cedefop – rispettivamente su base obbligatoria e su base volontaria – non è coerente con il ruolo strategico del consiglio di amministrazione, che rappresenta l'autorità che ha il potere di nomina nelle tre agenzie.

Per questo motivo, pur senza opporci all'accordo, esprimiamo profondo rammarico.

Revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni/mutageni durante il lavoro (secondo gruppo)

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 30 del 31.1.2019, pagg. 112-120

60/18

Maggioranza qualificata

Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: UK

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito sostiene fermamente la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, come pure il procedimento di fissazione dei valori limite da parte della Commissione, che comporta una valutazione approfondita per tenere conto dei fattori scientifici, tecnici e socioeconomici e delle opinioni delle parti interessate, comprese le parti sociali.

Il Regno Unito riconosce le preoccupazioni legittime che suscita l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel, esposizione che è oggetto di controlli nel Regno Unito da oltre 20 anni. Ciò nonostante, i valori limite di esposizione professionale vincolanti dovrebbero essere inclusi nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni solo una volta concluso positivamente il procedimento di fissazione dei valori limite. Il Regno Unito si rammarica che non sia stato seguito il suddetto procedimento nel fissare il valore limite di esposizione professionale vincolante per il carbonio elementare quale marcatore per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel. Se da un lato il Regno Unito continua a sostenere le azioni volte a far fronte all'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel, dall'altro non possiamo appoggiare il modo in cui tale valore limite è stato fissato e non possiamo quindi sostenere la modifica apportata alla direttiva.

<i>Regolamento che integra la legislazione sull'omologazione in relazione alla Brexit</i> Regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che integra la legislazione dell'Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 8I del 10.1.2019, pagg. 1-7	67/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: DE
---	-------	-------------------------	--

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Corte dei conti europea - Relazione speciale n. 23/2018 sull'inquinamento atmosferico - Conclusioni</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 23/2018 della Corte dei conti europea dal titolo "Inquinamento atmosferico: la nostra salute non è ancora sufficientemente protetta"	15782/18

<i>Regolamento sui contingenti per taluni prodotti agricoli e industriali</i> Regolamento (UE) 2018/2070 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 331 del 28.12.2018, pagg. 197-209	13271/18
<i>Regolamento sulle sospensioni dei dazi TDC per taluni prodotti agricoli e industriali</i> Regolamento (UE) 2018/2069 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 331 del 28.12.2018, pagg. 4-196	15345/18
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza il Belgio a esonerare dall'IVA taluni soggetti passivi</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/2077 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 331 del 28.12.2018, pagg. 222-223	14616/18
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Germania a prorogare una deroga relativa all'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/2060 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/791/CE che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 329 del 27.12.2018, pagg. 20-21	14617/18
<i>Decisione sull'aggiornamento dei dati demografici dell'Unione</i> Decisione (UE, Euratom) 2018/2076 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, recante modifica del suo regolamento interno GU L 331 del 28.12.2018, pagg. 218-221	15270/18

<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Portogallo, cooperazione di polizia</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte della Repubblica portoghese, dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia	14932/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Svezia, frontiera esterna</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte della Svezia, dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne	14930/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Norvegia, rimpatri</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte della Norvegia, dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio	14889/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Paesi Bassi, frontiera esterna</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dei Paesi Bassi sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (valichi di frontiera di Europoort, Hoek van Holland, Aeroporto di Rotterdam-L'Aia e Centro nazionale di coordinamento)	14891/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Lettonia, politica in materia di visti</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Lettonia, dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti	14887/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Spagna, cooperazione di polizia</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte del Regno di Spagna, dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia	14936/18

<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Svizzera, cooperazione di polizia</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Confederazione svizzera, dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia	14928/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo con Antigua e Barbuda</i> Decisione (UE) 2019/75 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 18 del 21.1.2019, pagg. 1-3	12383/17
Accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 18 del 21.1.2019, pagg. 4-7	12382/17
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo con Barbados</i> Decisione (UE) 2019/76 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 18 del 21.1.2019, pagg. 8-10	12386/17
Accordo tra l'Unione europea e le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 18 del 21.1.2019, pagg. 11-14	12385/17
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo con il Commonwealth delle Bahamas</i> Decisione (UE) 2019/77 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 18 del 21.1.2019, pagg. 15-17	12389/17

Accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 18 del 21.1.2019, pagg. 18-21	12388/17
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo con la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis</i> Decisione (UE) 2019/80 del Consiglio del 20 dicembre 2018 relativa alla conclusione, nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 18 del 21.1.2019, pagg. 36-38	12393/17
Accordo tra l'Unione europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 18 del 21.1.2019, pagg. 39-42	12391/17
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo con la Repubblica di Maurizio</i> Decisione (UE) 2019/78 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 18 del 21.1.2019, pagg. 22-24	12396/17
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 18 del 21.1.2019, pagg. 25-28	12395/17

<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo con la Repubblica delle Seychelles</i> Decisione (UE) 2019/79 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 18 del 21.1.2019, pagg. 29-31	12399/17
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 18 del 21.1.2019, pagg. 32-35	12398/17
<i>Conclusioni sulla relazione speciale della Corte dei conti europea: "I centri di eccellenza chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) dell'UE"</i> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 14/2018 della Corte dei conti europea dal titolo "I centri di eccellenza chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) dell'UE: sono necessari ulteriori progressi"	15766/18
<i>Conclusione dell'accordo di partenariato economico UE-Giappone</i> Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico GU L 330 del 27.12.2018, pagg. 1-2	7964/18
Accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico GU L 330 del 27.12.2018, pagg. 3-899	7965/18
<i>Decisione del Consiglio sull'avvio di negoziati con la Svizzera ai sensi dell'articolo XXVIII per quanto riguarda le carni insaporite</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Svizzera ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per un accordo sulla modifica delle concessioni OMC della Svizzera sulle carni insaporite, non altrimenti preparate	14471/18

<i>Decisione del Consiglio che autorizza i negoziati per la modifica del contingente tariffario per le carni di pollame di cui all'accordo di associazione con l'Ucraina</i> Decisione (UE) 2019/52 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo che modifica il contingente tariffario esistente per le carni di pollame e preparazioni derivate e che modifica il regime tariffario esistente per gli altri pezzi di pollame, di cui all'allegato I-A del capo 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra GU L 10 del 14.1.2019, pagg. 62-63	15078/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE alla COP della convenzione di Rotterdam in merito all'adempimento</i> Decisione (UE) 2019/53 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare l'adempimento GU L 10 del 14.1.2019, pagg. 64-70	15143/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE sulla proroga del piano d'azione UE-AP</i> Decisione (UE) 2019/222 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP GU L 35 del 7.2.2019, pagg. 32-34	15113/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE sulla proroga del piano d'azione UE-Israele</i> Decisione (UE) 2019/105 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-Israele GU L 21 del 24.1.2019, pagg. 64-65	15114/18

Procedure scritte concluse il 21 dicembre 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2018/2054 del Consiglio, del 21 dicembre 2018, che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania GU L 327I del 21.12.2018, pagg. 5-8	15036/18
Decisione (PESC) 2018/2078 del Consiglio, del 21 dicembre 2018, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L 331 del 28.12.2018, pagg. 224-224	15262/18